

LEGGE REGIONALE

"Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale"

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1992, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, istituita dall'art.6, primo comma, lettera B, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, Cap. II, è fissata alla metà della corrispondente imposta erariale e comunque non superiore a £.50 e non inferiore a £.10 per metro cubo.

2. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'art.6, primo comma, lettera B, della legge 14.6.90, n.158 e con il secondo comma dell'art.9 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n.398, a carico delle utenze esenti, è determinata nella misura di £.50 per metro cubo.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (ins. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (sig. Nicola Fusillo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta dell'8.5.1992 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (ins. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (sig. Nicola Fusillo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)